

huy

Di indennità impiegati circa le liquidazioni integrative previste dall' art. 3 del

R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

È noto al Consiglio che con vari provvedimenti di legge succedutisi dall' aprile 1946 in poi, venne disposta la proroga, a favore dei datori di lavoro, dei versamenti dovuti al Fondo per tutte le indennità di anzianità venutesi a maturare successivamente al 31 dicembre 1944.

In vista della situazione creata dai provvedimenti di proroga, il Fondo indennità impiegati ha liquidato l' indennità integrativa nella misura ridotta in proporzione agli accantonamenti effettivamente eseguiti dal datore di lavoro, ritenendo che la differenza dovesse essere corrisposta dallo stesso datore di lavoro, usufruente della proroga.

Tale decisione provocò reazioni da parte delle aziende, secondo le quali il diritto del lavoratore alla liquidazione integrativa è indipendente dalla situazione del Fondo e deve ritenersi ad esclusivo carico del Fondo.